

Messaggio

numero

6526

data

6 settembre 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra (comprensivo dell'esame dell'impatto ambientale), coordinata con l'autorizzazione al dissodamento

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra (PUC-VA) a Personico.

Il messaggio è strutturato nel modo seguente:

1.	Introduzione	2
2.	Contesto giuridico	4
3.	Situazione pianificatoria	5
3.1	Il Piano direttore cantonale	5
3.2	Il Piano regolatore di Personico	5
4.	Contenuti principali del PUC-VA	6
4.1	Componenti formali.....	6
4.2	Componenti materiali.....	6
	a) Le caratteristiche dell'impianto esistente (PUC-VA, cap. 2.1).....	6
	b) I nuovo impianto Val d'Ambra 2 (PUC-VA, cap. 2.2).....	7
	c) Accessi.....	8
	d) Domanda di dissodamento.....	9
	e) Piano di gestione dei boschi.....	10
	f) Esame dell'impatto sull'ambiente.....	10
5.	Attuazione del PUC-VA e programma di realizzazione	12
6.	Esito della procedura d'informazione e di partecipazione.....	12
6.1	Comune di Personico.....	12
6.2	Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana, Ficedula e Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca.....	16
6.3	Pusterla Davide e Associazione degli amici dei camosci del Monte Generoso.....	20
6.4	Comunione ereditaria Marino Bontà.....	23
7.	Relazioni con le Linee direttive e con il Piano finanziario	23
8.	Conclusioni	23

1. INTRODUZIONE

Alla base della necessità di elaborare un Piano di utilizzazione cantonale c'è la decisione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) di adattare i suoi impianti di produzione attraverso la costruzione di una nuova centrale di pompaggio/turbinaggio in Val d'Ambra.

Questo progetto costituisce una delle misure previste dal messaggio 20/2003, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'AET il 9 luglio 2003, che delinea il quadro strategico entro cui sviluppare la capacità di produzione dell'AET per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento cantonale.

A fronte della nuova situazione venutasi a creare in Svizzera dopo la presentazione della "Nuova strategia energetica" comunicata dal Consiglio federale lo scorso 25 maggio 2011, AET ritiene a maggior ragione giustificata e sostenibile la costruzione di una nuova centrale di pompaggio/turbinaggio in Val d'Ambra. Questa posizione è stata confermata da AET a più riprese, da ultimo con lettera del 26 luglio 2011.

Occorre tenere presente che, nella giustificazione di un progetto di centrale pompaggio - turbinaggio, la copertura del fabbisogno di energia elettrica necessaria al pompaggio assume un ruolo di primaria importanza. Questo tipo di impianto ha un bilancio energetico netto negativo, in quanto per il pompaggio viene usata una quantità di energia superiore a quella prodotta. Tale valutazione è fondamentale per grandi impianti dove la necessità di ricorrere all'importazione di corrente diventa preponderante. La dipendenza dall'estero potrebbe essere ulteriormente acuita, in quanto il quadro di riferimento della politica energetica a livello svizzero sta cambiando a seguito dell'incidente di Fukushima. Se finora l'accento era posto sulla politica climatica e dunque sulla riduzione del CO₂ attraverso la conversione dei vettori fossili, in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica, facendo capo all'energia nucleare, le difficoltà nell'attuazione delle centrali nucleari in Svizzera ed il presumibile aumento del prezzo dell'elettricità da esse prodotte, cambierà di fatto le coordinate.

Nel caso in cui si dovesse abbandonare il nucleare (rinunciando alla sostituzione delle centrali nucleari al termine del loro ciclo di vita), così come proposto dal Consiglio federale, le priorità dovranno essere ridefinite. Occorrerà promuovere l'efficienza energetica a tutti i livelli ed in tutti i settori: non solo dunque negli edifici e nella riduzione dei consumi di energia termica, ma pure nell'industria e nel settore dei servizi, focalizzando l'azione sulla razionalizzazione dei consumi di energia elettrica al fine di, se non ridurre, perlomeno stabilizzarne i consumi. Si dovrà inoltre sostenere con ancora maggiore incisività la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, per quanto riguarda il Ticino, l'idroelettrico, il solare fotovoltaico e l'eolico. L'accettazione da parte della popolazione del controprogetto sulla centrale a carbone di Lünen è sicuramente un primo passo in questa direzione.

A questo proposito, si rileva che il Piano energetico cantonale (PEC), nella sua versione posta in consultazione nel 2010, ha definito da subito degli indirizzi che collimano e sono conformi a quanto appena indicato. La strategia di politica energetica del PEC prevede infatti che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza una gerarchizzazione tra gli obiettivi di conversione energetica e quelli volti al contenimento dei consumi. Parallelamente la promozione delle fonti rinnovabili costituisce un caposaldo del PEC, che ha reso attenti sulla necessità di affrontare una fase di transizione (durante la quale si dovrà far capo ad energie di origine fossile e al nucleare), che sarà tanto più breve quanto prima saranno decisi e messi in opera i provvedimenti in linea con gli indirizzi appena esposti.

In questo contesto, l'impianto previsto in Val d'Ambra, essendo di piccole dimensioni (70 MW di potenza installata) assume un ruolo ancora più importante proprio in riferimento alla realtà ticinese ed alla politica energetica cantonale. In sintesi, dal profilo energetico:

- grazie al pompaggio, l'impianto della Val d'Ambra assume un'importante funzione di regolazione della "rete Ticino" con particolare riferimento alla possibilità di compensare sovrapproduzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, in particolare l'idroelettrico (nelle ore notturne), il fotovoltaico ed in futuro l'eolico (quest'ultimi sono impianti che hanno un andamento molto variabile e che non possono essere regolati in funzione del consumo). Questa funzione assume un ruolo sempre più importante, ritenuta la necessità di promuovere maggiormente le fonti rinnovabili, a compenso dell'energia nucleare che verrebbe a mancare.
- L'accresciuto volume di accumulo AET permette di "stoccare" l'energia così prodotta in eccesso per utilizzarla nei momenti di picco di consumo in Ticino garantendo una maggiore autocopertura in questi particolari momenti di forte richiesta. La dotazione dell'AET viene sicuramente migliorata per quanto riguarda l'energia di punta, creando una capacità di stoccaggio settimanale di cui l'azienda attualmente non dispone negli impianti di sua proprietà.
- Il nuovo impianto permette di utilizzare in maniera più razionale la risorsa acqua grazie ad un'ottimizzazione e ad un aumento della flessibilità del parco di produzione di AET in Leventina. Ciò comporta un aumento del grado di autonomia energetica cantonale ed un miglioramento della possibilità di regolazione della rete ticinese.
- La copertura dell'energia necessaria al pompaggio, considerate le dimensioni contenute dell'impianto, può essere in parte garantita dalle produzioni interne al Cantone, come d'altronde descritto nel relativo RIA.
- La produzione di energia per caduta, se si considerano unicamente gli afflussi naturali del Rierna e dei suoi affluenti, è di ca. 12 GWh. Questo contribuirà all'aumento della produzione di energia idroelettrica conformemente agli obiettivi per il 2030 di approvvigionamento energetico sicuro, sufficiente, economico e compatibile con le esigenze per la protezione dell'ambiente, previsti dalla Legge federale sull'energia.

Dal profilo economico, l'impianto di pompaggio-turbinaggio della Val d'Ambra 2 contribuisce a:

- Migliorare l'autonomia del Cantone per quanto riguarda la produzione di energia di regolazione, riducendo così la variazione tra le previsioni di produzione e l'effettiva realizzazione ("Soll und Ist-Zustand"), contenendo di conseguenza i costi di aggiustamento per l'economia ticinese.
- Ridurre i costi di rete per il prelievo di energia dalla rete nazionale NE1 di Swissgrid (assorbimento delle eccedenze, rispettivamente compensazione degli ammanchi) grazie alla maggiore autonomia energetica cantonale.
- Produrre energia pregiata di punta e di regolazione con un importante valore sul mercato elettrico.

Dal profilo ambientale ed ecologico l'impianto della Val d'Ambra 2 avrà degli impatti ritenuti sostenibili a fronte dei benefici citati. Gli effetti negativi nel perimetro definito dal PUC saranno direttamente compensati, mentre a valle dell'impianto non vi saranno conseguenze negative.

Infatti si deve rilevare che le nuove disposizioni della LPAc, entrate in vigore all'inizio del 2011, impongono al Cantone di pianificare sull'arco di quattro anni il risanamento delle situazioni compromesse a causa della discontinuità dei deflussi generata dalla restituzione

delle acque turbinate. A questo proposito occorre sottolineare che l'impianto di Val d'Ambra 2 non potrà in ogni caso compromettere la pianificazione del risanamento. Gli obiettivi di quest'ultimo, come del resto i provvedimenti atti a perseguirli, saranno determinati tenendo conto degli effetti degli impianti già ora esistenti ed attivi. Il nuovo impianto di Val d'Ambra 2 non potrà modificare gli esiti del risanamento se non migliorandoli attraverso una gestione mirata e razionale della produzione di energia.

2. CONTESTO GIURIDICO

Il Piano di utilizzazione è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 LALPT. Esso "disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici o impianti d'interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali".

Il Consiglio di Stato dando seguito agli orientamenti di politica energetica cantonale del Rapporto sugli indirizzi¹ e del Piano direttore (obiettivo 27)² in particolare per quanto riguarda l'utilizzo in proprio delle acque ha allestito il PUC in questione. Il tutto in un'ottica di sostegno della politica energetica-ambientale che si prefigge fra l'altro il rinnovo e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La procedura d'approvazione del PUC, regolata dagli art. 46-50 LALPT, prevede dapprima un periodo di informazione e partecipazione con il deposito del piano³, del rapporto sull'impatto ambientale (RIA) e dell'istanza di dissodamento, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Con l'adozione da parte del Consiglio di Stato, il PUC è successivamente trasmesso tramite specifico messaggio al Gran Consiglio per l'approvazione. Una volta approvato il PUC, il Dipartimento del territorio procede alla sua pubblicazione. In questa fase sussiste la facoltà di presentare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il PUC entra in vigore con l'approvazione del Gran Consiglio in quanto i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

L'impianto di pompaggio-turbinaggio della Val d'Ambra 2 sottostà a un Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) secondo la cifra 21.3 dell'allegato dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011). Per l'impianto della Val d'Ambra 2, l'EIA, che è sempre svolto nell'ambito della procedura di approvazione dell'impianto considerato (art. 5 OEIA), sarà in due fasi: la presente, la cui procedura direttrice è quella del PUC (art. 5 cpv. 3 OEIA e 7 del relativo regolamento cantonale di applicazione, ROEIA), e la seconda a livello di procedura edilizia con la domanda di costruzione. Il Gran Consiglio nell'approvare il PUC svolge pure l'EIA di prima fase.

A questo scopo è pure parte integrante del PUC il RIA che, come detto, è stato depositato congiuntamente al piano secondo la procedura LALPT. Inoltre sono allegati al presente Messaggio, il preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio in qualità di Servizio cantonale di protezione dell'ambiente⁴ che raccoglie le valutazioni dei servizi specialistici e formula una proposta di

¹ Adottato dal CdS nel dicembre 2003

² Obiettivi pianificatori cantonali adottati dal Gran Consiglio il 26.6.2007.

³ Svolto dal 28 settembre al 27 ottobre 2009.

⁴ Art. 42 Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPamb); art. 3 del Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPamb, RL 9.2.1.1.1);

decisione all'indirizzo dell'autorità decisionale⁵, nonché il preavviso dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che, data la tipologia di impianto, deve essere sentito dall'autorità cantonale secondo l'articolo 12 capoverso 3 OEIA.

Si sottolinea che a livello di procedura pianificatoria, il RIA deve valutare quegli impatti, coordinare le varie autorizzazioni cantonali e federali (vedi dissodamento) e risolvere quelle problematiche ambientali che potrebbero precludere la progettazione dell'impianto e di conseguenza la sua realizzazione, o che comunque, per motivi tecnici o formali, non potrebbero essere risolte nella fase procedurale successiva (domanda di costruzione). In concreto si tratta di porre il quadro di riferimento formale e tecnico (condizioni, norme pianificatorie, dissodamenti, compensazioni che richiedono un atto pianificatorio, ecc.) entro il quale allestire la domanda di costruzione e produrre altre misure di mitigazione degli impatti.

3. SITUAZIONE PIANIFICATORIA

3.1 Il Piano direttore cantonale

Nel testo vincolante del PD inerente alla scheda V3 "Energia", tra le *"misure volte a ottimizzare e per quanto possibile incrementare la produzione di energia idroelettrica, anche rafforzando la posizione dell'AET"* c'è quella di *"realizzare il potenziamento degli impianti idroelettrici AET della Val d'Ambra mediante l'allestimento e l'adozione di un Piano d'utilizzazione cantonale (PUC)"*.

Parallelamente, nella scheda P4 "componenti naturali", più precisamente nell'elenco degli *"oggetti potenzialmente degni di protezione - informazione preliminare"* (che riprende in buona parte le ZNP - Zona Naturale Protetta - della scheda 1.3 PD 90) non figura più la Val d'Ambra (oggetto 1.3.9 del PD 90). L'esclusione della Val d'Ambra dall'elenco degli oggetti potenzialmente degni di protezione è stata decisa basandosi sugli approfondimenti delle componenti naturali della valle effettuati per il RIA, che accompagna il PUC, affinché si potessero ponderare adeguatamente i vari interessi in gioco.

Il potenziamento degli impianti idroelettrici della Val d'Ambra favorisce una migliore utilizzazione della risorsa acqua. Il Consiglio di Stato ha privilegiato gli aspetti relativi ad una politica energetica sostenibile rispetto a quelli del mantenimento della zona naturale protetta a livello cantonale (cfr. anche Cap. 6. Ponderazione degli interessi, Piano di utilizzazione cantonale, Rapporto di pianificazione, Norme di attuazione, Programma di realizzazione, gennaio 2011).

Essendo inoltre espressamente citato dal PD quale strumento che contribuisce alla realizzazione delle misure della scheda V3, il PUC-VA è congruente con la pianificazione d'ordine superiore.

3.2 Il Piano regolatore di Personico

Il PR di Personico è entrato in vigore con l'approvazione governativa del 13 luglio 1988. Con la crescita in giudicato del PUC-VA il Piano regolatore comunale deve essere armonizzato. In particolare nelle NAPR occorrerà specificare:

- la priorità delle disposizioni del PUC-VA per quanto concerne le utilizzazioni del territorio determinate dagli impianti di produzione idroelettrica;
- che per tutte le altre attività d'incidenza territoriale la competenza rimane del PR comunale;

⁵ Art. 4 Regolamento di applicazione dell'OEIA (ROEIA, RL 9.2.1.1.6)

- che future modifiche del PR non dovranno creare pregiudizio alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di produzione idroelettrica.

Inoltre il Comune aggiornerà il suo PR per quel che concerne quelle attività in potenziale conflitto con le finalità del PUC-VA di fatto cessate ma ancora codificate nella pianificazione comunale (stand di tiro).

4. CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC-VA

4.1 Componenti formali

Dal profilo formale il PUC-VA si compone dei seguenti atti:

- I - Rapporto di pianificazione
- II - Norme di attuazione
- III - Programma di realizzazione
- IV - Allegati grafici
- V - Domanda di dissodamento e Richiesta autorizzazione eccezionale per utilizzazione dannosa del bosco

Il PUC è inoltre accompagnato da

- VI - Rapporto di impatto ambientale di fase 1 con relativi allegati
 - Rilievi naturalistici
 - Lettura del paesaggio
 - Inventario dei castagni monumentali
- VII - Boschi della Val d'Ambra: funzioni, gestione e concetto d'esbosco

4.2 Componenti materiali

I contenuti del PUC-VA sono descritti in dettaglio nei capitoli 2 e 3 del relativo rapporto di pianificazione ai quali si rimanda.

In questa sede si ribadisce che la destinazione d'uso dell'impianto è conforme a quanto previsto dalla scheda V3 Energia del PD. Le misure 3.1 c. e d. sostengono l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti idroelettrici esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica, in particolare mediante l'allestimento e l'adozione di un PUC per gli impianti AET in Val d'Ambra.

In modo sintetico:

a) Le caratteristiche dell'impianto esistente (PUC-VA, cap. 2.1)

Il bacino esistente di Val d'Ambra rappresenta il principale serbatoio di accumulo per gli impianti nella bassa Leventina. Tuttavia, la sua capacità utile assai ridotta non permette di operare con sufficiente flessibilità nelle centrali del Piottino e della Nuova Biaschina. Le acque devono, infatti, essere utilizzate al momento della loro disponibilità, senza offrire la possibilità di adeguare in modo soddisfacente la produzione al fabbisogno della rete.

Il volume medio turbinato annualmente presso la centrale della Nuova Biaschina è quantificabile in 587 mio.m³, di cui 228 mio.m³ nel periodo invernale (ottobre-marzo) ed i restanti 359 mio.m³ nel periodo estivo (aprile-settembre).

Da rilevare che, per quanto concerne gli afflussi naturali, la maggior parte dei volumi d'acqua utilizzati sono derivati dalle prese di Lavorgo, Ticinetto e Val d'Ambra, mentre il contributo delle prese laterali di Osadigo, Fouda, Cramosino, Nadro e Marcrici è relativamente contenuto.

Sulla base dei dati di produzione presentati nel rapporto PUC-VA, i gruppi della centrale Nuova Biaschina totalizzano ciascuno oltre 3'000 ore di servizio l'anno, con dei valori medi mensili compresi tra 145 ore (febbraio) e 435 ore (giugno). La differenza di produzione da un mese all'altro è importante e si spiega essenzialmente con la mancanza di una capacità di accumulo dei bacini esistenti, e con la necessità quindi di turbinare l'acqua quando è disponibile.

b) Il nuovo impianto Val d'Ambra 2 (PUC-VA, cap. 2.2)


L'ubicazione dei principali elementi di progetto è illustrata dal Piano dei rilievi P02.A "Elementi di progetto e perimetro del PUC-VA" (vedi figura 1).

Il nuovo impianto è previsto a monte del bacino esistente che nel futuro esercizio sarà utilizzato come invaso inferiore.

Il progetto Val d'Ambra 2 prevede la realizzazione di una diga ad arco in calcestruzzo di 86 m d'altezza, in zona "Lobia", con un coronamento di ca. 180 m a quota 852.30 m s.l.m.. Le quote massima e minima di regolazione sono poste a 849.5 rispettivamente 808.5 m s.l.m.. Lo sbarramento permette l'accumulo delle acque del torrente Rierna e di quelle pompate dalla nuova centrale con un volume massimo d'invaso di ca. 2,80 mio di m³ ed un volume d'invaso sfruttabile di ca. 2,32 mio di m³. Il bacino avrà alla sua massima quota d'invaso una superficie di ca. 90'000 m², giungendo fino alla località "Cassinone", a valle dei ponti esistenti d'importanza storica.

A partire dalla zona dell'attuale bacino Val d'Ambra 1, comprendente anche lo spiazzo d'atterraggio degli elicotteri, sarà realizzata una nuova strada in sponda sinistra della valle per raggiungere il futuro sbarramento e le strutture annesse.

La centrale, la galleria d'adduzione e la condotta forzata saranno realizzate completamente in sotterraneo; il loro impatto sarà pertanto limitato alle sole opere d'accesso.



c) Accessi

La costruzione dei nuovi impianti necessita di accessi da Personico fino al previsto sbarramento. Tutti gli accessi saranno strade forestali ai sensi della LFo. Essi si sovrappongono parzialmente alla strada esistente, mentre che per l'aggiramento dell'abitato di Personico e per l'ultimo tratto dal bacino esistente a quello di Val d'Ambra 2 si tratta di eseguire nuovi tracciati. In particolare:

Strada di aggiramento di Personico

La strada attuale che collega la diga esistente al fondovalle attraversa l'abitato di Personico. Per ridurre i disagi generati dal traffico di cantiere è previsto l'aggiramento del paese da nord-ovest mediante una strada che si collega alla strada esistente poco a monte del villaggio.

In fase d'esercizio, il nuovo tracciato costituirà la nuova strada d'accesso agli impianti di produzione idroelettrica della Val d'Ambra.

Potenziamento e adattamento della strada esistente

Sulla strada esistente, della lunghezza totale di ca. 3'500 m, che collega il villaggio di Personico alla Val d'Ambra, sono previsti essenzialmente i seguenti interventi:

- adattamento ed ampliamento di alcune piazzole di scambio;
- allargamento del calibro stradale in alcuni punti del tracciato;
- rifacimento o costruzione di nuovi muri di sostegno su ca. 90 m;
- posa di reti metalliche protettive sopra la corona dei muri esistenti per una lunghezza totale di ca. 50 m per ovviare ai problemi della caduta di massi;

- stabilizzazione di pendii mediante graticciate con tondini di legname e legname scor-tecciato su una superficie complessiva di ca. 200 m².

Nuova strada di accesso alla diga Val d'Ambra 2

L'accesso alla prevista diga avviene tramite una strada di circa 3'700 m di lunghezza, che dal bacino esistente (quota ca. 610 m s.l.m.) risale la valle lungo il versante sinistro.

La prima tratta a partire del bacino esistente, per una lunghezza di circa 1'800 m, è ancora affacciata sulla valle Leventina.

La seconda tratta attraversa una zona più prativa per poi proseguire nella zona rocciosa della Val Calzetta, il cui attraversamento costituisce il punto più difficoltoso. In effetti, a causa della forte pendenza e dell'instabilità delle pareti rocciose, in questa zona si manifestano frequentemente distacchi di materiale in occasione di forti piogge. Per l'attraversamento di questa zona sono state valutate due varianti: la prima con un rilevato stradale ancorato alla roccia sottostante e la seconda con un ponte (lunghezza 17.5 m).

L'ultima tratta, fino a raggiungere il coronamento del nuovo sbarramento, è prevalentemente in roccia per alternarsi a tratte di depositi detritici. Per limitare al massimo l'impatto paesaggistico, naturalistico e sulle componenti forestali, il processo di ottimizzazione della prima tratta (quella immediatamente a monte del bacino esistente) è tutt'ora in corso, motivo per cui il tracciato stradale indicato nel piano assume carattere indicativo.

La strada forestale allaccia una superficie boschiva di 1'102 ettari di cui 350 ha possono essere gestiti attivamente ed in modo sostenibile. La strada forestale è a sua volta soggetta all'EIA (in base alla cifra 80.2 dell'allegato OEIA).

d) Domanda di dissodamento

La realizzazione degli impianti idroelettrici pianificati determinerà il dissodamento temporaneo di un'area boschiva di 6'650 mq su fondi di proprietà del Patriziato di Personico e della Comunità ereditaria Guzzi. Il dissodamento definitivo interesserà 72'100 mq di superficie di proprietà del Patriziato nell'ordine di 72'010 mq e 90 mq della Comunità ereditaria Guzzi. A tale scopo, conformemente agli artt. 5 LCFO e 7 cpv. 1 e 2 RLCFO, il Dipartimento del territorio ha allestito una domanda di dissodamento (v. allegato) che è stata depositata congiuntamente al progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Personico dal 28 settembre al 27 ottobre 2009 per la procedura di informazione e partecipazione.

Giusta l'art. 12 LFO l'inclusione della foresta in una zona di utilizzazione nell'ambito di una modifica del piano di utilizzazione è subordinata ad un permesso di dissodamento. La Legge sul coordinamento delle procedure (LCoord) disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti necessiti decisioni di più autorità (v. art. 1 LCoord).

Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b LCoord, la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale, nel caso in esame, è quella pianificatoria.

Concretamente, quindi, la domanda di dissodamento allestita dal Dipartimento del territorio è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento nell'ambito della decisione globale sull'approvazione del PUC (cfr. art. 10 e 12 LCoord).

A tal fine, precisato che i servizi cantonali interessati⁶ hanno formulato un preavviso favorevole sul dissodamento, lo scrivente Consiglio esprime di seguito il proprio parere in

⁶Rapporto SPAAS del 25.9.2007 sul Rapporto d'impatto ambientale (RIA) con il contributo dei servizi cantonali competenti.

qualità di autorità specializzata (cfr. artt. 3 cifra 5 e 8 cpv. 1 lett. b LCoord e 5 LCFo). Il dissodamento è stato sottoposto per approvazione all'Autorità federale competente in quanto la superficie boschiva oggetto della domanda supera il limite concesso al Cantone⁷. Il 31 marzo 2011, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha rassegnato la propria valutazione sul nuovo impianto di pompaggio/turbinaggio in Val d'Ambra nell'ambito della procedura cantonale del PUC. L'avviso dell'UFAM in merito al dissodamento richiesto è complessivamente favorevole riconoscendo all'ottimizzazione della produzione idroelettrica un interesse preponderante. In merito alla presa di posizione dell'UFAM si rimanda al prossimo punto g).

e) Piano di gestione dei boschi

Il PUC è compendiato anche da un piano di gestione dei boschi della Val d'Ambra. Il compito del piano è quello di descrivere le funzioni principali (protezione, produttiva e paesaggistico-naturalistica) espletate dai boschi presenti nella valle e illustrare in grandi linee la possibile gestione degli stessi a lungo termine grazie alla realizzazione della futura strada d'accesso. Esso si basa su quanto descritto nel "Piano di assestamento del Patriziato di Personico: Revisione 19451 (PA)", nello "Studio dell'unità di allacciamento No. 111 Val d'Ambra" 2 (VANINI 1991), nei documenti già allestiti per il PUC-VA e nel RIA fase 1 con i suoi allegati.

f) Esame dell'impatto sull'ambiente

Gli impianti idroelettrici con una potenza installata superiore a 3 MW sono sottoposti all'esame sull'impatto ambientale (cfr. cifra 21.3 dell'allegato OEIA). Il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) accompagna il Piano di utilizzazione, analizzando le possibili ripercussioni ambientali dovute alle modifiche pianificatorie. Il RIA è stato pubblicato durante l'autunno 2009, assieme al Rapporto di pianificazione e all'Istanza di dissodamento. La documentazione pubblicata è stata trasmessa ai servizi cantonali e federali competenti (art. 12 cpv. 1 e 3 OEIA). La consultazione ha reso necessarie alcune modifiche della documentazione dopo la sua pubblicazione. In particolare è stato aggiornato il cap. 3 (Giustificazione dell'opera) del Rapporto sull'impatto ambientale ed è stato aggiunto il Piano di gestione dei boschi, necessario per giustificare la strada forestale.

Le conclusioni dei servizi di protezione dell'ambiente federali e cantonali sono allegate al presente Messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio quale autorità decisionale (art. 19 OEIA). Queste valutazioni si riferiscono alla documentazione aggiornata.

Avviso cantonale (SPAAS):

In sintesi, la consultazione presso i servizi cantonali ha portato alle seguenti conclusioni / condizioni:

- [1] La tutela dell'habitat della balia dal collare deve essere adeguatamente garantita attraverso un vincolo codificato nel PR del Comune di Personico.
- [2] L'identificazione e la realizzazione di ulteriori e adeguate misure ai sensi dell'art. 18 LPN è necessaria.
- [3] Qualora il progetto non dovesse crescere in giudicato il PUC sarà abrogato.

⁷ Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a LFo, l'UFAM dev'essere sentito quando il dissodamento previsto è superiore a 5'000 mq.

- [4] I nuovi impianti non dovranno compromettere la possibilità di risanare gli effetti degli impianti esistenti, ma bensì contribuire, tramite una loro gestione mirata, a migliorare gli obiettivi di risanamento prefissati.

Avviso federale (UFAM):

La presa di posizione dell'UFAM conferma in generale quanto già espresso dal rapporto d'esame SPAAS del 25.1.2011. Il rapporto UFAM del 31.3.2011 presenta inoltre alcune condizioni per l'allestimento del RIA di seconda fase che sarà determinante per la valutazione circostanziata della compatibilità ambientale del progetto idroelettrico in Val d'Ambra. In particolare:

- [1] Nel RIA di seconda fase si deve indicare per quali settori ambientali è previsto un accompagnamento ambientale durante i lavori di costruzione. Nell'ambito del RIA, il richiedente è tenuto a elaborare un capitolato d'oneri provvisorio per l'accompagnamento ambientale durante i lavori di costruzione.
- [2] Le misure compensative dovranno essere specificate in modo dettagliato e inserite quali parti integranti e vincolanti del progetto. In particolare segnaliamo che ogni danneggiamento di un biotopo da proteggere secondo l'art. 18 LPN, cpv. 1^{bis} dovrà essere compensato in base all'art. 18 LPN cpv. 1^{ter} con il ripristino dell'oggetto stesso o con la sua sostituzione con un nuovo biotopo che presenti le stesse caratteristiche.
- [3] Un bilancio finale dal punto di vista ambientale (perdite/compensazioni) deve essere eseguito ed esso deve risultare neutro o positivo e garantire quindi un "non peggioramento" delle condizioni preesistenti.
- [4] Gli eventuali impatti sulla vegetazione ripuale ai sensi dell'art. 21 LPN indotti dal progetto (ad es. nuovo bacino Val d'Ambra II, diminuzione della quantità d'acqua e dalla diretta formazione di una tratta a portata residuale di 1.6 km) dovranno essere adeguatamente descritti e compensati. Se del caso sarà elaborata la domanda di autorizzazione speciale ai sensi dell'art. 22 LPN.
- [5] Tutte le indicazioni, le condizioni e le richieste contenute nella presa di posizione della SPAAS devono essere tenute in considerazione e rispettate.
- [6] Siamo d'accordo che le strade d'accesso siano considerate strade forestali alla condizione che venga allestito e adottato un regolamento d'uso per la circolazione con veicoli a motore - che necessita l'approvazione del Consiglio di Stato - e che venga posata una barriera (cfr. art. 15 LFo). La strada deve inoltre adempiere alle norme per le strade forestali (larghezza di 2.30 m e portata minima di 32 tonnellate) e non dovrà essere asfaltata.
- [7] I requisiti degli articoli 31 a 36 LPAc in merito al mantenimento di adeguati deflussi residuali devono essere rispettati. Detta osservanza deve essere documentata nel rapporto sui deflussi residuali.
- [8] Le necessarie misure di risanamento degli impianti esistenti per quanto concerne i deflussi discontinui di cui all'articolo 83a LPAc non possono essere ostacolate o impedito dal presente progetto. Inoltre, occorre evitare pregiudizi sensibili.
- [9] Il bilancio in materiale detritico non può essere modificato dal progetto al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. Il progetto non può nemmeno ostacolare o impedire le eventuali misure di risanamento necessarie di cui all'articolo 83a LPAc.

- [10] Descrizione delle proprietà dei suoli rappresentativi, della loro superficie totale, della loro qualità.
- [11] Elaborazione di un concetto globale di valutazione dei suoli, nel quale vanno distinti i materiali di scavo dai materiali di sterro.
<http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00622/Index.html?lang=it>.
 I materiali non utilizzabili in loco per adattamenti del terreno o ripristino di superfici, sono da deporre in modo che si possano usare più tardi o in altre località vicine per il ripristino: ad esempio i suoli forestali potrebbero servire al ripristino di suoli forestali, per esempio in caso di discariche in ambienti forestali.

5. ATTUAZIONE DEL PUC-VA E PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

I costi di esproprio relativi ai sedimi vincolati e il costo d'opera (compresi quelli per i necessari compensi naturalistici e forestali) sono a carico dell'istante (AET).
 Non è per contro prevista alcuna compensazione pecuniaria ai sensi della LTAgr per diminuzione di territorio agricolo.
 Pertanto non vi sono costi a carico dell'ente pianificante.

6. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione avvenuta con il deposito del progetto del PUC-PVM presso la cancelleria del Comune di Personico dal 28 settembre al 27 ottobre 2009, sono stati presentati 4 contributi:

- il Comune di Personico,
- Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana, Ficedula e Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca congiuntamente,
- Pusterla Davide, promotore unico della Petizione "Per la salvaguardia della Val d'Ambra",
- La Comunione ereditaria Marino Bontà,
- Associazione amici dei camosci del Monte Generoso (osservazioni inoltrate dopo il termine procedurale stabilito), contributo trattato con quello di Pusterla Davide.

6.1 Comune di Personico

Il Comune con la sua presa di posizione ribadisce il sostegno al progetto dell'AET.
 La tabella seguente sintetizza le osservazioni e le richieste del Comune e espone le conseguenze per il PUC:

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p><u>In generale</u> fa notare che il rapporto del PUC dovrebbe maggiormente evidenziare lo sforzo dell'Autorità locale e il contributo dell'intera comunità a favore del progetto idroelettrico d'interesse per l'intero Cantone. Quindi sul tema delle compensazioni si sofferma sui progetti di ricupero delle selve castanili, l'attuazione di una riserva forestale in Val Macri e alla valorizzazione dei ponti storici ubicati nella Val d'Ambra.</p>	<p>Il promotore ha coordinato la propria attività di progettazione con gli enti locali (Comune e Patriziato), incontrandoli a scadenze regolari e informandoli costantemente sull'evoluzione del progetto.</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>Attira l'attenzione sullo sforzo di divulgazione e di coinvolgimento della popolazione locale attraverso la pubblicazione "La finestra", edita dal Comune ogni quadrimestre.</p>	
<p><u>In particolare:</u></p>	
<p>a. Segnala l'iniziativa comunale per il progetto di sfruttamento autonomo delle acque della Rierna mediante la costruzione di una microcentrale simile a quella realizzata dal Comune di Dalpe sulla Piumogna.</p>	<p>Al momento non è stata presentata alcuna domanda ufficiale in tal senso e pertanto non si conosce la possibile ubicazione di questo impianto. Si rileva che la coesistenza di due impianti sulla stessa tratta di fiume è impensabile e che comunque la realizzazione di un eventuale piccolo impianto idroelettrico in sostituzione di quello oggetto di questa procedura dovrà essere conforme alla scheda V3 Energia del Piano Direttore. In particolare sarà necessario verificare la presenza di un interesse pubblico della regione (sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ricadute economiche, recupero energetico negli acquedotti) ed attuare la coordinazione con la procedura pianificatoria per la codifica dell'impianto a PR.</p>
<p>b. L'accesso agli impianti idroelettrici nel suo insieme sarà una strada forestale e come tale il suo esercizio è regolato dalla Legge Federale sulle Foreste, dall'ordinanza federale sulle foreste, dalla Legge cantonale sulle foreste ed il relativo regolamento.</p> <p>In ogni caso l'accesso ai proprietari terrieri, in particolare i Patriziati, e a tutti coloro che ne dimostreranno l'interesse, dovrà essere garantito in ossequio alle autorizzazioni eccezionali sulla base dell'articolo 34 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste.</p> <p>In una fase successiva bisognerà approfondire gli aspetti inerenti all'onere di manutenzione della strada. Per il danneggiamento della strada che attualmente collega il paese con l'esistente bacino AET mediante il passaggio di 40 t, così pure per le opere di rafforzamento della stessa dovute al transito durante i lavori di esecuzione, AET sarà chiamata a rispondere assumendosene totalmente i costi.</p> <p>La nuova strada d'accesso alla diga Ambra2 è progettata con 2 tornanti per aggirare la selva castanile che ospita la Balia dal collare. La stessa dovrebbe avere un solo tornante, modificandone il tracciato, ed essere progettata in modo tale da raggiungere la zona centrale della selva castanile che sovrasta il Paese. Oltre alla manutenzione e costruzione della selva castanile, il tracciato proposto rivestirebbe importanza essenziale in caso</p>	<p>Nel PUC a pag. 51 è riportato "Per le modalità d'uso della strada forestale (limitazioni nel tempo, cerchia degli aventi diritto, ecc.) fanno stato le disposizioni della Lfo (art. 15), dell'Ofo (art. 13), della LCFo (art. 13) e del RLCFo (art. 34 e 35) e saranno definite nel dettaglio da uno specifico regolamento d'uso approvato dall'Autorità cantonale".</p> <p>In base quindi all'art. 34 del RLCFo, i proprietari di fondi e/o edifici potranno usufruire della strada previa autorizzazione da parte del consiglio di Stato.</p> <p>In merito ai costi di rinforzo e di ripristino dell'attuale collegamento dal paese al bacino di Val d'Ambra 1, evidentemente saranno sostenuti da AET e sono già stati preventivati nei costi di realizzazione del nuovo bacino.</p> <p>Il tracciato definitivo della strada sarà il risultato di una ponderazione di interessi tra la salvaguardia dell'ambiente naturale della Balia dal collare ed il risanamento della selva castanile.</p> <p>Il coronamento della diga sarà molto probabilmente carrozzabile, ma non per i mezzi pesanti, in quanto il progetto non prevede alcuna piazza di giro sulla sponda opposta.</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>di intervento per incendio di bosco (taglia fuoco).</p> <p>La percorribilità del coronamento della diga Ambra 2 dovrà essere garantito e non solo possibile, non da ultimo per gli evocati scopi forestali relativi alle opere di esbosco unitamente a quelli agricoli. A maggior ragione la nostra richiesta dovrà essere accettata interpretando il senso di quanto affermato a pag. 37 "Con la nuova pianificazione una maggiore superficie di territorio sarà resa accessibile".</p>	
<p>C. La nuova linea dal 150 kV che collega la futura stazione agli impianti a valle attraverserà il bacino impedendo il pescaggio di acqua da parte degli elicotteri in caso di incendio. Si desidera in ogni caso che la stessa sia interrata a fianco del bacino lungo una delle due strade d'accesso.</p>	<p>La questione sarà valutata in base ai costi. Anche se non è conosciuta l'utilizzazione del bacino per il rifornimento di elicotteri in caso d'incendio, la linea aerea non costituirebbe comunque un problema, in quanto gli stessi potrebbero rifornirsi presso il nuovo bacino VdA 2, molto più capiente e profondo.</p>
<p>d. Aree di cantiere / deposito di materiale Volume complessivo di materiale di scavo stimato in ca. 113'000 m3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - località Baseria (ca. 20'000) - Cava in Argamp (ca. 30'000) - Volume morto nel bacino (40'000) - area di deposito esistente di materiale di spurgo in località Baseria (ca. 60'000). <p>Vedi Piano zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico (PUC). I depositi dovranno essere conformi ai contenuti della perizia tecnica sulla sicurezza del "deposito marino" (proveniente dallo scavo della galleria di adduzione Lavorgo-Personico) allestita dallo studio di ingegneria Lombardi SA Ingegneri consulenti, datata marzo 2004 ed approvata dal Dipartimento del territorio l'11 aprile 2004 nell'ambito della licenza di costruzione rilasciata ad AET per la costruzione di un deposito di materiale inerte proveniente dal bacino idroelettrico. Si chiede che per la formazione dei depositi siano effettuate apposite perizie geologiche a garanzia della sicurezza dell'abitato sottostante. Gli stessi dovranno essere ben gestiti e garantire l'evacuazione ottimale delle acque alfine di ottimizzare l'ubicazione e la volumetria dei depositi.</p>	<p>La conformità e la sicurezza saranno rispettate. Al momento non vi sono situazioni giudicate di pericolo, comunque in fase di progetto e di attuazione saranno verificate in maniera approfondita la stabilità delle zone interessate.</p>
<p>e. Impatto ambientale "Per quanto attiene alle misure di protezione ambientale, il RIA di 1a fase ne individua una gran parte che potranno essere realizzate in Val d'Ambra." "In aggiunta ai possibili progetti ambientali appena citati AET include pure il risanamento della selva castanile superiore di "Personico".</p>	<p>Inserire i progetti citati di riserva forestale e ripristino delle selve castanili nell'ambito del progetto idroelettrico, in modo da non creare costi residui a carico degli Enti locali, rappresenta sicuramente un effetto positivo che è sostenuto. La stessa AET è disposta a entrare nel merito di una discussione per partecipare finanziariamente e collaborare alla progettazione di questi interventi. Sulla base delle pianificazioni cantonali ed espe-</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>Sul territorio del Comune sono progettate delle zone di intervento di risanamento delle selve castanili per un importo complessivo di 1.2 Mio (in gran parte sussidiati da Cantone e Confederazione) ed una riserva forestale in Val Marcri in cui costi saranno definiti a progetto ultimato.</p> <p>La totalità dei progetti di risanamento delle selve castanili previsti dal Patriziato, già approvati dall'Autorità cantonale, dovranno essere realizzati a costo zero per gli enti pubblici locali (Patriziato e Comune). Lo stesso dicasi per la realizzazione della riserva forestale del Val Marcri che interessa in gran parte anche la Val d'Ambra.</p> <p>Si chiede inoltre di inserire la captazione di una delle sorgenti che sgorgano nella Val d'Ambra nei versanti sovrastanti il futuro sbarramento che potrebbe servire all'esecuzione dei lavori e quale potenziamento dell'esistente rete dell'acquedotto comunale.</p>	<p>rienze si valuteranno in seguito quali interventi realizzare. Analogo discorso vale per la richiesta di una nuova captazione di una sorgente per i fabbisogni di approvvigionamento in acqua potabile. Per quanto concerne l'approvvigionamento idrico durante la fase di cantiere le fonti che saranno utilizzate dovranno comunque essere valutate nell'ottica di un uso razionale e rispettoso dell'ambiente.</p>
<p>f. Fondi iscritti a registro fondiario inclusi nel PUC-VA.</p> <p>Vi sono diversi fondi di proprietari privati che rientrano nel perimetro nel PUC.</p> <p>Ad eccezione delle attività coordinate dal PUC tutte le altre utilizzazioni del territorio all'interno del comprensorio PUC continueranno ad essere regolate tramite lo strumento del Piano Regolatore Comunale.</p> <p>Si prende atto che un fondo (occupato dall'attuale bacino Ambra1, è tutt'ora iscritto a Registro fondiario provvisorio. Ai fini della proprietà non cambia nulla, tuttavia il Municipio si chiede come mai il mappale non risulta iscritto a RFD.</p> <p>A tutti i proprietari di fondi inclusi nel PUC è stata inviata una comunicazione scritta.</p> <p>Siccome il PUC sovrasta il PR comunale si renderanno necessarie delle modifiche del PR affinché non vi siano contrasti con il PUC.</p> <p>Per quanto attiene i costi generati dalla misurazione definitiva necessaria per l'iscrizione a RFD, i trapassi di terreni espropriati, il Municipio ritiene che debbano essere totalmente a carico di AET.</p> <p>Il Municipio si pone la domanda a sapere se chi causa la necessità di talune modifiche di PR, per un normale principio di causalità, non debba assumersene anche le spese, non solo dell'allestimento tecnico delle varianti richieste, bensì anche di quelle non indifferenti della procedura successiva: pubblicazioni e patrocinio giuridico in caso di ricorsi.</p>	<p>AET è disposta a farsi carico dei costi di modifica PR direttamente causati dal progetto Val d'Ambra2.</p>
<p>g. Attività estrattive</p> <p>"Avendo cessato la sua attività, per la cava Argamp non esiste conflittualità di principio con la</p>	<p>Il PD prevede, attraverso la scheda V8, di allestire uno studio di base sulle cave per poter ottenere una visione completa dei comparti territoriali</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>nuova utilizzazione."</p> <p>Non possiamo accettare questa definizione in quanto l'attività presso la cava può essere riattivata in ogni momento. Tra l'altro la cava risulterebbe ancora in piena attività se la ditta Pagani SA avesse continuato con il proprio diritto di superficie essendo lo stesso valido fino l'anno 2027. In ogni caso la futura destinazione della cava dovrà essere concordata con i Patriziati proprietari del terreno.</p>	<p>interessati dall'estrazione della pietra e adottare una politica territoriale coerente con gli aspetti ambientali e paesaggistici. È ora prematuro pronunciarsi sulla destinazione futura della cava Argamp.</p>

6.2 Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana, Ficedula e Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca

Le Associazioni congiunte si esprimono criticamente sul progetto di PUC per l'ottimizzazione degli impianti di produzione idroelettrica in Val d'Ambra. In particolare:

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>a. La conflittualità del pompaggio tra interessi di approvvigionamento energetico e di protezione richiede una ponderazione degli interessi nella quale i primi possono eventualmente prevalere sui secondi solo se non sussistono alternative dall'impatto inferiore.</p> <p>L'ubicazione vincolata per l'accumulazione d'acqua in Val d'Ambra non è data automaticamente, poiché la soluzione prospettata dovrebbe comunque ricorrere al pompaggio, possibile di principio ovunque si possano tra loro collegare due invasi ad altitudini differenti: prima di entrare nel merito della sommersione di uno spazio ancora intatto, vanno pertanto valutate possibilità alternative con impatto inferiore (Valle Verzasca).</p> <p>La "pianificazione" operata dal PUC, si innesta, senza alcuna valutazione di soluzioni alternative dall'impatto inferiore, su un progetto preesistente voluto dall'AET, e risulta pertanto degradata ad un semplice atto formale, rispettivamente ad una farsa. Valutare l'impatto nella ristretta ottica di un progetto predefinito, o valutare diversi progetti nell'ottica di ridurre l'impatto sono due paia di maniche: se per un progetto può bastare il primo approccio, per una pianificazione, che invece meriti quest'attributo, esso è palesemente insufficiente.</p> <p>In particolare alla Verzasca il pompaggio sarebbe possibile con una flessibilità molto maggiore, un impatto sulla natura e sul paesaggio più contenuto (richiesto dall'imperativo dell'uso parsimonioso del suolo) e a costi inferiori (grazie agli impianti esistenti).</p>	<p>I 2 progetti non sono concorrenti, ma sono piuttosto complementari e un progetto non esclude quindi l'altro. In ogni caso i due progetti non sono comparabili in quanto le condizioni quadro, le dimensioni e gli elementi tecnici, così come gli investimenti necessari presentano degli ordini di grandezza significativamente differenti.</p> <p>Al momento attuale, dopo gli studi preliminari eseguiti, è prematuro affermare che il progetto Verzasca II sia economicamente e ambientalmente meno rischioso, in quanto non è stato sottoposto ad analisi ambientali dettagliate come invece lo è stato il progetto di Val d'Ambra II per la preparazione del PUC. Il grado di approfondimento del progetto di Val d'Ambra è nettamente più avanzato e corrisponde alle nuove direttive di protezione ambientale.</p> <p>L'impianto, oltre a conseguire gli obiettivi citati nel PUC, permetterebbe l'ottimizzazione della produzione di AET della catena della Leventina, nell'ottica di un utilizzo razionale delle risorse previsto dalla legislazione federale e cantonale, e il raggiungimento dei molteplici obiettivi definiti nel RIA. Il progetto della Verzasca non è per nulla escluso dalla pianificazione di AET; la prospettata evoluzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili marcatamente stocastiche, e la necessità di prevedere con anticipo il carico giornaliero a seguito delle crescenti oscillazioni della rete europea causate dai parchi eolici, avranno come conseguenza una crescente richiesta di regolazione di rete e disponibilità di stoccaggio, rispettivamente di erogazione di energia di punta. Il citato progetto potrebbe quindi dare un contributo</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>Proponiamo pertanto che le citate lacune siano colmate prima dell'eventuale adozione del piano all'attenzione del Gran Consiglio. Solo così si può evitare di doverle affrontare in una successiva procedura giuridica che, a prescindere dal suo esito, rappresenterebbe un'inutile perdita di tempo per tutte le parti.</p>	<p>significativo in tal senso.</p> <p>La flessibilità degli impianti di pompaggio/turbinaggio è facilmente sfruttabile negli anni idrologicamente secchi, mentre è più difficile negli anni con forti afflussi. Non essendoci attualmente in Leventina sufficienti capacità d'accumulo, il nuovo bacino di Val d'Ambra apporterebbe un immediato beneficio nello sfruttamento di queste acque, tramite un utilizzo razionale e ottimizzato della risorsa naturale. L'attuale impianto della Verzasca con la sua portata di dimensionamento pari a 50 m³/s, non è in grado oggi di assorbire gli anni con grossi afflussi d'acqua. A titolo d'esempio la Verzasca è stata dimensionata per una produzione annua media di 215GWh; nel 2004, anno con precipitazioni nella media, si è avuta una produzione pari a 239GWh, di cui il 75% di punta. Il 2008, anno molto ricco, la produzione è stata di 269GWh, di cui "solo" il 58% di punta. Se si volesse sfruttare la Verzasca anche come impianto di pompaggio, sarebbe quindi imperativo aumentare, oltre alla potenza delle macchine, la portata di dimensionamento del sistema idraulico in modo da poter svuotare più rapidamente il bacino, quando vi sono grossi afflussi.</p>
<p>b. Non erano (e non sono tuttora) ravvisabili motivi che potevano legittimare una soppressione del vincolo di protezione, precedentemente statuito a PD per la Val d'Ambra a livello di informazione preliminare.</p>	<p>Con il RIA che accompagna il progetto sono stati verificati con attenzione gli impatti ambientali dell'ampliamento degli impianti idroelettrici di Val d'Ambra. L'inserimento del comprensorio nella scheda del PD90 era scaturito da un'analisi sommaria di tutto il territorio cantonale. Con i dati a disposizione e le conoscenze di allora il comprensorio era stato prudenzialmente attribuito alle informazioni preliminari, ossia da verificare con ulteriori accertamenti, analogamente a quanto avvenuto per tutta una serie di altri territori del Cantone.</p> <p>Nel caso specifico della Val d'Ambra questi accertamenti sono poi avvenuti con la preparazione degli atti per il PUC e il relativo RIA. Accertamenti e verifiche che hanno permesso la ponderazione degli interessi in gioco e di rinunciare coscientemente al vincolo di una protezione assoluta per tutto il comparto della Valle. Le componenti naturali meritevoli di protezione saranno adeguatamente considerate e consolidate attraverso il PUC e il PR comunale.</p>
<p>c. Qualora le citate difficoltà risultassero superabili, andrebbe comunque adeguato il perimetro del PUC. Con l'argomento dell'indipendenza fun-</p>	<p>Le associazioni in questione osservano poi che andrebbe in ogni caso adeguato il perimetro del PUC, affrontando il problema della demodulazione dei deflussi nel Ticino con la creazione di un</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>zionale tra gli impianti nuovi in Val d'Ambra e la centrale esistente della Nuova Biaschina⁸, il PUC evita, in modo incomprensibilmente rinunciatario, ad affrontare il grave problema della demodulazione dei deflussi nel Ticino dovuti alla restituzione delle acque accumulate temporaneamente in Val d'Ambra (contrariamente all'ambito del suo impatto, la centrale della Nuova Biaschina è correttamente inserita nel perimetro del PUC).</p> <p>Di tutti i grandi fiumi svizzeri, il Ticino a valle di Personico è quello con il più catastrofico rapporto tra i deflussi minimi e massimi, pari, nella stagione invernale a 1:50 o più. <u>Uno studio dei due Politecnici federali di Zurigo e Losanna</u> del 2006 ipotizza per la centrale della Nuova Biaschina un bacino di demodulazione del volume di 75-200 mila metri cubi per una mitigazione quotidiana della variazione artificiale dei deflussi (per una mitigazione settimanale ci vorrebbe un volume di 7 volte maggiore, cfr. op. cit. pag. 122 e 123). Ciò conduce ad un fabbisogno di diversi ettari in quanto l'altezza disponibile (e quindi la profondità dei bacini) sarebbe scarsa (la restituzione dell'acqua avviene poco sopra il livello del fiume). Uno studio più specifico è stato fatto al Politecnico federale di Losanna in un recente lavoro di diploma sotto la direzione del Prof. Schleiss. Tale lavoro, non pubblicato, non è accessibile al grande pubblico. Il Cantone lo potrebbe tuttavia richiedere o chiedere perlomeno un avviso al Prof. Schleiss, che da noi consultato, si è detto disponibile a darlo, in merito alla necessità di un bacino di demodulazione. Il Cantone riconosce peraltro in modo evidente la gravità del problema in esame in quanto ha conferito a specialisti un mandato d'ampia portata (attualmente in fase conclusiva) per circoscrivere il problema delle variazioni dei deflussi.</p> <p>In base a quanto detto chiediamo che in caso di risultato positivo della giustificazione dell'opera, il perimetro del PUC sia ampliato adeguatamente per comprendere ogni possibile ubicazione di uno o più futuri impianti di demodulazione dei deflussi. Tali impianti vanno inoltre imperativamente inclusi nella pianificazione. Chiediamo che il problema sia peraltro affrontato anche qualora si rinunciassero ai previsti impianti in Val d'Ambra.</p>	<p>bacino apposito. Si dovrebbe inoltre tener conto delle nuove esigenze in materia di flusso discontinuo derivanti dall'adeguamento delle normative legali (nuovi art. 39a, 83a e 83b LPAC adottati l'11 dicembre 2009 dalle Camere federali).</p> <p>Senonché, pur costituendo un elemento di miglioramento della catena produttiva della Leventina, gli impianti previsti non provocano sostanziali cambiamenti nel concetto di sfruttamento idroelettrico esistente (rapporto di pianificazione, pag. 22), influiscono solo marginalmente sulle modalità di produzione della Nuova Biaschina rispetto ad oggi e non modificano l'uso del territorio al di fuori del limitato perimetro che include i futuri impianti e le infrastrutture annesse (idem, pag. 24). Il potenziamento degli impianti non altera pertanto il regime di deflussi nel Ticino già attuato dall'esercizio della centrale della Nuova Biaschina. Di conseguenza non v'è motivo di estendere l'area del PUC per prendere in considerazione anche l'aspetto della demodulazione, non correlato alla realizzazione dell'impianto di pompaggio. Il problema delle variazioni dei deflussi è comunque già sottoposto ad attento esame: entro il 2011 dovrebbero giungere i risultati di uno studio commissionato dal DT nel 2008 volto a valutare gli influssi degli impianti idroelettrici della Leventina e Blenio sulla biocenosi acquatica di questa tratta del fiume Ticino. Indipendentemente dall'esito del PUC di Val d'Ambra la tematica delle variazioni repentine dei deflussi a valle degli impianti idroelettrici è già pertanto oggetto di specifiche analisi.</p>

⁸ PUC-VA, pag. 24

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>d. Il RIA allestito per accompagnare il PUC non può limitarsi alla necessità di ottimizzare la catena idroelettrica esistente, ma deve essere esteso all'esame comparativo con altri progetti a impatto ambientale inferiore (Verzasca).</p>	<p>Vedi punto a.</p> <p>Il PUC Val d'Ambra non preclude la fattibilità di altri progetti di pompaggio-turbinaggio e tantomeno assurge a pianificazione cantonale per simili impianti. Il PUC in questione rappresenta semplicemente l'atto pianificatorio necessario per lo specifico progetto che presenta diverse peculiarità. Innanzitutto permette un utilizzo più razionale delle acque in gran parte già attualmente utilizzate negli impianti idroelettrici di proprietà di AET ed inoltre non implica modifiche di concessioni ancora in vigore. Non esiste alcuna necessità di procedere a una pianificazione di dettaglio per la realizzazione di centrali di pompaggio-turbinaggio, perché essa risulterebbe essere sproporzionata rispetto al potenziale concretamente sfruttabile e inefficiente, perché le disposizioni legali esistenti sono sufficienti per valutare con cura gli aspetti ambientali e naturalistici. Tutto ciò è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo fondamentale, ossia la conciliazione della salvaguardia e della protezione della natura con la produzione di elettricità da fonte rinnovabile, quale esempio di contributo allo sviluppo sostenibile e competitivo.</p>
<p>e. L'istanza di dissodamento disattende il principio fondamentale che ne potrebbe consentire l'autorizzazione, ossia la dimostrazione dell'ubicazione vincolata (vedasi sopra). A torto essa ritiene che l'ubicazione sia vincolata in quanto <i>"AET è... proprietaria unica di impianti di produzione in Leventina. È facile pertanto giungere alla conclusione che un nuovo impianto deve essere inserito in un punto adatto della catena esistente in Valle Leventina"</i> (domanda di dissodamento, allegato 1, pag. 1). L'istanza scarta dapprima le ubicazioni in Valle Maggia e Val di Blenio (precluse dal necessario assenso degli azionisti delle Partnerwerke), poi le ubicazioni nel Sottoceneri (carenza d'acqua) e infine anche una serie di ubicazioni in Leventina (motivi essenzialmente tecnici). Sull'ipotesi di un impianto in Verzasca, concesso pur sempre per un terzo all'AET, l'istanza di dissodamento è stranamente silente.</p> <p>L'istanza di dissodamento reputa la superficie della strada quale forestale ai sensi della legge, in quanto l'allacciamento è qualificato come forestale. Una tale conclusione appare ingiustificata e lesiva della legge federale sulle foreste (secondo la quale forestali sono solo le strade a carattere prevalentemente forestale). Essa entra peraltro anche in conflitto con le procedure stabilite dalla legge cantonale sulle strade dalla quale sono</p>	<p>In merito all'ubicazione vincolata si rinvia a quanto esposto al punto a.</p> <p>Sul dissodamento: l'articolo 4 dell'Ordinanza sulle foreste stabilisce che non è considerato dissodamento l'impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, di cui fanno parte anche le strade forestali necessarie per le operazioni di gestione del bosco. A questo proposito facciamo notare che, contrariamente a quanto asserito dagli oppositori, la strada d'accesso all'impianto Val d'Ambra 2 è il prolungamento dell'attuale strada forestale Venn, inserita nel catasto delle strade forestali cantonali (allegato G del piano forestale cantonale). Il tracciato della futura strada ricalca, con alcune modifiche apportate per proteggere l'areale della Balia dal collare, quello contenuto nel progetto di allacciamento elaborato dalla Sezione forestale all'inizio degli anni '90 (Dipartimento dell'ambiente, Sezione forestale cantonale, Studio dell'unità di allacciamento No 111 Val d'Ambra; un documento allestito dall'Ufficio forestale del II circondario, Biasca, 13.09.1991).</p> <p>Se è vero che questa strada sarà utilizzata dai mezzi durante la fase di cantiere è altrettanto vero che una volta terminati i lavori essa sarà utilizzata quasi esclusivamente per le attività ordinarie di gestione del bosco, determinandone quindi il carattere prevalentemente forestale.</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>escluse solo le piste (non le strade) ad uso <i>esclusivamente</i> forestale. Per questo motivo nel computo del dissodamento rettificato dovrà rientrare anche la superficie da dissodare per il nuovo allacciamento.</p>	<p>Nella presa di posizione si dice inoltre che l'istanza di dissodamento non tiene conto della protezione della natura e del paesaggio. Questi aspetti sono già ampiamente trattati nei documenti allegati al RIA "Rilievi naturalistici" e "Lettura del paesaggio" e sono anche ripresi nel RIA. Non è perciò compito dell'istanza di dissodamento entrare nei dettagli in merito a questi temi.</p> <p>Infine, le osservazioni formulate sotto i capitoli RIA (d) e istanza di dissodamento (e) costituiscono nuovamente una comparazione tra l'impianto previsto in Val d'Ambra e l'ipotesi di un'analoga infrastruttura tra il Verbano e il lago di Vogorno. Non si può quindi che ribadire quanto già rimarcato indicato in precedenza, ovvero che la realizzazione di un progetto non ne esclude forzatamente altri, che sussiste in ogni caso l'esigenza di migliorare la catena di produzione di energia in Leventina e che AET è proprietaria unica dei relativi impianti già esistenti. Per di più, oltre che dal punto di vista della potenza, i due impianti considerati non sono nemmeno lontanamente equiparabili sotto l'aspetto dei costi di realizzazione.</p>

6.3 Pusterla Davide e Associazione degli amici dei camosci del Monte Generoso

Riprendono quanto presentato con la petizione firmata da 5'000 cittadini.

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>a. Sostiene che la scheda di PD V3 non ha ossequiato la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), come pure quella cantonale di applicazione (LALPT) avendo inserito nella scheda il progetto AET senza averlo prima sottoposto in consultazione quale informazione preliminare o risultato intermedio.</p>	<p>Il progetto per l'ottimizzazione degli impianti idroelettrici in Val d'Ambra si è sviluppato qualche anno prima della revisione del PD. Si è scelto di utilizzare lo strumento del PUC in quanto preposto per l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD90 e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici e impianti di interesse cantonale (art. 44 LALPT).</p> <p>A partire dal mese di ottobre 2003, nell'ambito dell'allestimento del progetto di PUC è iniziata l'informazione e la partecipazione, coinvolgendo attivamente il Comune di Personico e le associazioni ambientaliste attraverso uno speciale gruppo di accompagnamento costituito dall'AET.</p> <p>Con il Comune di Personico sono state organizzate serate informative per la popolazione. Il Comune stesso si è attivato attraverso il proprio bollettino informativo "La finestra". Il progetto idroelettrico è stato così illustrato numerose volte nel corso degli anni successivi e ha pure favorito la presentazione della petizione.</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
	<p>Nell'autunno 2009 il PUC è stato sottoposto alla procedura di informazione e partecipazione all'indirizzo di qualsiasi cittadino. Dal momento in cui questa è avvenuta nell'ambito dell'allestimento del PUC, si è rinunciato a riproporla nell'ambito del PD. La maturazione del progetto, avvenuta nell'ambito della procedura PUC, ha così permesso di inserire la misura nella scheda V3 del PD quale dato acquisito.</p> <p>Così facendo il Consiglio di Stato non ha compiuto un atto prevaricatore nei confronti del Gran Consiglio in quanto è proprio il Parlamento l'Autorità competente per legge ad approvare il PUC.</p>
<p>b. Critica il RIA perché non contempla una valutazione comparativa con altri progetti analoghi in Ticino (Valle Verzasca) ritenendoli più redditizi e a impatto ambientale inferiore.</p>	<p>Si rinvia alla risposta al punto 6.2 a., data a Pro Natura Ticino; al WWF Svizzera italiana; alla Ficedula e alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca.</p>
<p>c. Affronta il tema della biodiversità ritenendo che l'intera Valle debba essere considerata quale zona protetta come precedentemente assunta dal PD90 quale informazione preliminare.</p>	<p>Con il RIA che accompagna il progetto sono stati verificati con attenzione gli impatti ambientali dell'ampliamento degli impianti idroelettrici di Val d'Ambra. L'inserimento del comprensorio nella scheda del PD90 era scaturito da un'analisi sommaria di tutto il territorio cantonale. Con i dati a disposizione e le conoscenze di allora il comprensorio era stato prudenzialmente attribuito alla categoria delle informazioni preliminari, ossia da verificare con ulteriori accertamenti, analogamente a quanto avvenuto per tutta una serie di altri territori del Cantone.</p> <p>Nel caso specifico della Val d'Ambra questi accertamenti sono poi avvenuti con la preparazione degli atti per il PUC e il relativo RIA. Accertamenti e verifiche che hanno permesso la ponderazione degli interessi in gioco e di rinunciare coscientemente al vincolo di una protezione assoluta per tutto il comparto della Valle. Le componenti naturali meritevoli di protezione saranno adeguatamente considerate e consolidate attraverso il PUC e il PR comunale.</p> <p>Il documento allegato al RIA "Rilievi naturalistici" contiene un'ampia descrizione degli ambienti toccati dal progetto (con indicato il numero totale delle specie osservate) ed espone, oltre alla descrizione delle specie minacciate o rare (capitolo 6.3 Protezione della natura), un'ampia valutazione della biodiversità presente in Val d'Ambra alla quale è dedicato un intero capitolo (6.2 Valutazione della biodiversità). Inoltre le considerazioni legate al valore ecologico della valle sono pure descritte nel capitolo 4.1.2 (Valore ecologico) del</p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
	<p>documento annesso al RIA "Lettura del paesaggio". Questi aspetti sono comunque stati ripresi nel RIA, anche se volutamente solo in maniera parziale, dato che il RIA doveva solo riproporre una sintesi di quanto già approfondito negli allegati. Il capitolo 6.12 del RIA è quindi sviluppato già in ottica di una valutazione che permette, sebbene in forma ancora preliminare, di identificare e quantificare gli impatti (fabbisogno di compenso).</p> <p>Pur sintetizzando, il RIA cita comunque più volte informazioni riprese da Rilievi naturalistici relative alla biodiversità faunistica/floristica/vegetazionale (pag. 73, 77, 79, 97, 89, ecc). Il fatto di considerare tutte le aree naturali distrutte con il progetto nell'ambito della definizione del "fabbisogno di compenso" già fa capire che la trattazione dei compensi ambientali non sia limitata ai biotopi o specie protette così come sembra fare intendere il signor Pusterla.</p>
<p>d. L'istante ritiene ulteriori due punti degni d'attenzione: il primo riguarda la strada forestale il cui tracciato, secondo il PUC, dovrà ancora essere ottimizzato per ridurre gli impatti sul territorio e il secondo il tema degli apporti detritici nel bacino e del loro smaltimento.</p>	<p>In merito alla strada d'accesso, non avendo ancora inoltrato la domanda di costruzione, non si può ancora dire che il tracciato sia definitivo.</p> <p>In relazione al bacino, il limite teorico di 80 anni non implica necessariamente che questa scadenza corrisponda effettivamente alla durata di vita. L'esperienza insegna che con un'attenta manutenzione, gli impianti idroelettrici possono godere di una più prolungata longevità (cfr. OFIMA, OFIBLE). Le altre osservazioni di Pusterla sono già regolamentate dalla Legge.</p> <p>L'art 11 della LUA stabilisce che:</p> <p><i>¹ I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all'esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell'esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.</i></p> <p><i>² Durante l'intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell'Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un'utilizzazione razionale della forza idrica.</i></p> <p><i>³ Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzano i danni all'ambiente.</i></p> <p>E l'art. 14:</p> <p><i>¹ Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il concessionario è tenuto a far eseguire, a proprie spese e per ordine delle autorità,</i></p>

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
	<p><i>tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno.</i></p> <p><i>2Lo Stato può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.</i></p>

6.4 Comunione ereditaria Marino Bontà

Osservazioni - richieste	Valutazioni del Consiglio di Stato
<p>a. La Comunione ereditaria a firma Valeria Codiroli-Bontà non si oppone al progetto idroelettrico, ma contestano l'inserimento della loro proprietà (fondo mappale 676, località Paradell) nel perimetro del PUC.</p>	<p>Il fondo della Comunione ereditaria è una radura prativa circondata dal bosco, si trova sul lato destro della valle e non è toccato né direttamente, né indirettamente dalle infrastrutture idroelettriche oggetto del PUC. La delimitazione del perimetro del PUC non può estendersi solo sui fondi toccati dal progetto bensì avere una certa logica nella sua rappresentazione e interessare il territorio che raccoglie l'insieme delle infrastrutture previste. All'interno del perimetro del PUC sono poi evidenziate le zone che soggiacciono alle speciali norme di attuazione.</p> <p>I criteri per la delimitazione del perimetro del PUC sono indicati con precisione al punto 3.2 del rapporto di pianificazione (pag. 24 segg.). In ogni caso, al di là delle attività coordinate dal PUC, le utilizzazioni ammissibili all'interno del relativo comprensorio continueranno ad essere regolate tramite il PR comunale. Il PUC non modifica le possibilità di uso e sfruttamento degli stabili e dei terreni appartenenti agli interessati.</p>

7. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO

Avuto riguardo della necessità di sviluppare una politica energetica coordinata e sostenibile nell'ottica dei cambiamenti climatici, il Consiglio di Stato ha inserito esplicitamente la necessità di valorizzare e ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica nelle Linee direttive 2008-2011.

Il presente messaggio non ha conseguenze dirette sul Piano finanziario.

8. CONCLUSIONI

L'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale oggetto del presente messaggio costituisce una delle premesse fondamentali per procedere tempestivamente alla realizzazione del previsto impianto di produzione idroelettrica in Val d'Ambra. Impianto che oltre a con-

tribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi programmatici della politica energetica ed ambientale precedentemente indicati, darà un sostegno tangibile per l'approvvigionamento d'energia elettrica in particolare nei momenti di punta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra (PUC-VA) a Personico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati:

- la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- gli art. 44-53 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e segnatamente l'art. 47 LALPT;
- la scheda V3 Energia del Piano direttore cantonale;
- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988;
- la legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste;

visto il messaggio 6 settembre 2011 n. 6526 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il Piano d'utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra (PUC-VA) a Personico.

Articolo 2

È autorizzato il dissodamento di una superficie boschiva complessiva di 78'750 mq, (di cui 6'650 mq temporaneo e 72'100 mq definitivo) così come indicato nell'istanza di dissodamento allegata.

Articolo 3

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere, secondo le modalità stabilite dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LALPT e dall'art. 20 OEIA, alla pubblicazione del PUC-VA, dell'istanza di dissodamento, del Rapporto sull'impatto ambientale, della valutazione del servizio cantonale di protezione dell'ambiente nonché dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Articolo 4

Contro la presente decisione, in base all'art. 49 LALPT, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Articolo 5

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore (art. 50 LALPT).